

*Regolamento del Consiglio d'Istituto  
dell'Istituto Comprensivo Via Casteldelfino in Torino  
approvato nella seduta ordinaria del 26 gennaio 2010*

*Preambolo normativo*

Art. 1 Il Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo di Torino trova la propria definizione normativa:

- a) nel D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974;
- b) nel D.Lgs n. 297 del 16 aprile 1994 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione;
- c) nel D. Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
- d) nell'O.M. 215 del 15 luglio 1991 (e successive modifiche ed integrazioni) Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di Circolo-Istituto.

*Titolo primo: Il Consiglio*

*Composizione e funzione*

Art. 2 Il Consiglio d'Istituto è formato dalle rappresentanze elette del personale insegnante, del personale A.T.A., dei genitori degli allievi, nel numero previsto dalla normativa specifica. Membro di diritto è il Dirigente Scolastico.

Il Consiglio d'Istituto deve essere convocato dal suo Presidente, in relazione alle questioni che devono essere affrontate per il funzionamento dell'Istituto Comprensivo e opera con delibere prese dai propri membri riuniti in Consiglio. Modalità e compiti sono stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.

*Prima seduta*

Art. 3 La prima seduta del Consiglio d'Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico entro venti giorni dalla nomina degli eletti per l'elezione del Presidente del Consiglio stesso e dei membri della Giunta Esecutiva.

### *Incarichi*

Art. 4 Il Consiglio d'Istituto per lo svolgimento dei suoi compiti elegge nel suo seno:

- a) un Presidente, eletto a scrutinio segreto tra i rappresentanti dei genitori secondo le modalità previste dalla legge;;
- b) un Vicepresidente, scelto tra i rappresentanti dei genitori;
- c) una Giunta Esecutiva composta da un docente, da un genitore, da un rappresentante del personale A.T.A.; membri di diritto della Giunta Esecutiva sono il Dirigente Scolastico e Direttore dei servizi amministrativi che svolge le funzioni di segretario della giunta stessa.

### *Il Presidente*

Art. 5 Il Presidente del Consiglio d'Istituto:

- a) Convoca il Consiglio d'Istituto e ne dirige il dibattito;
- b) affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro docente del Consiglio stesso;
- c) firma i verbali redatti dal segretario ed approvati dai membri del Consiglio d'Istituto;
- d) in caso di assenza o impedimento del Presidente, le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Vicepresidente; in caso di assenza anche di quest'ultimo la seduta sarà presieduta dal Consigliere più anziano della componente genitori.
- e) In caso di accertata necessità la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio d'Istituto può revocare la carica del Presidente con apposita mozione messa all'o.d.g. In tale occasione il Consiglio d'Istituto sarà presieduto dal Dirigente Scolastico.
- f) Nell'eventualità che la Giunta Esecutiva resti inoperante per un periodo prolungato, il Presidente del Consiglio d'Istituto, dopo gli opportuni solleciti rivolti al Dirigente Scolastico (in quanto Presidente della Giunta), può procedere alla convocazione del Consiglio anche a prescindere dalla fase preparatoria dei lavori che la legge assegna alla giunta medesima.

### *Il segretario*

Art. 6 Il segretario ha la responsabilità della redazione del verbale che firma congiuntamente al Presidente. Il Segretario firma la copia delle delibere adottate dal Consiglio d'Istituto e la consegna Al Dirigente Scolastico che ne cura l'affissione all'albo e l'esecuzione delle stesse.

### *I Consiglieri*

Art. 7 Ogni Consigliere ha la possibilità d'intervento e di replica per ogni argomento trattato. Egli utilizzerà tempi compatibili con l'ordinato svolgimento dei lavori del Consiglio.

a) I Consiglieri, previa richiesta al Dirigente Scolastico, hanno facoltà di accedere a tutti gli atti, ivi compresi i verbali, la cui visione ritengono opportuna per questioni inerenti l'ordine del giorno delle riunioni. Per l'acquisizione di copia dei suddetti documenti ci si atterrà alla Legge 241/1990 sulla trasparenza.

b) Il Consigliere che non partecipi alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive, senza produrre preavviso giustificativo, decade dall'incarico e viene surrogato con le modalità previste dalla normativa vigente.

c) Le dimissioni dalla carica di Componente del Consiglio d'Istituto vanno presentate per iscritto e con motivazione al Presidente del Consiglio d'Istituto e devono essere ratificate dal Consiglio stesso.

### *La Giunta Esecutiva*

Art. 8 La Giunta Esecutiva è presieduta dal Dirigente scolastico;

a) predispone il bilancio preventivo e il consuntivo entro i termini previsti dalle Ordinanze Ministeriali specifiche;

b) prepara i lavori del Consiglio d'Istituto redigendo uno schema di ordine del giorno per riunioni e cura l'esecuzione delle relative delibere;

c) il Presidente della Giunta Esecutiva cura che la richiesta di preventivi di spesa, ove necessari, debba essere indirizzata, conformemente alla legge, ad almeno tre aziende.

## *Titolo secondo: Attività del Consiglio*

### *Convocazione*

Art. 9 Il Consiglio d'Istituto:

- a) deve essere convocato dal suo Presidente, in seduta ordinaria, di norma una volta al mese e comunque ogni qualvolta si renda necessario durante l'anno scolastico;
- b) non verrà convocato durante i mesi di luglio ed agosto, eccettuate situazioni di particolare gravità o importanza;
- c) l'avviso di convocazione, che deve contenere la data, l'ordine del giorno e ogni documentazione necessaria, può essere consegnato ai Consiglieri a mano a mezzo lettera (eventualmente fatta recapitare ai genitori tramite i figli) con almeno cinque giorni di preavviso;
- d) la documentazione relativa al Programma Annuale (vedi art. 8 comma a del presente regolamento) deve essere consegnata di regola con 15 giorni anticipo, comunque non meno di 5 giorni prima della convocazione;
- e) in caso di convocazione in seduta straordinaria il Presidente del Consiglio d'Istituto dispone la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva o di almeno un terzo dei Consiglieri; l'affissione all'albo deve essere tempestiva e fatta pervenire ai consiglieri anche telefonicamente tramite la segreteria della scuola, con un preavviso di almeno due giorni;
- f) copia essenziale della convocazione potrà essere inviata, per conoscenza ai rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe.

### *Ordine del giorno*

Art. 10 L'ordine del giorno delle riunioni ordinarie:

- a) è formulato dal Presidente del Consiglio d'Istituto, sentita la Giunta Esecutiva, può contenere gli argomenti eventualmente proposti dai Consiglieri con congruo anticipo;
- b) può essere variato o integrato, per discutere o deliberare su argomenti di particolare urgenza, con la maggioranza dei voti validamente espressi;
- c) l'ordine del giorno e la relativa data di convocazione devono essere resi pubblici, mediante affissione all'albo della scuola, almeno cinque giorni prima della data indicata.

### *Riunioni*

Art. 11 Le riunioni del Consiglio d'Istituto si svolgono, di norma a partire dalle ore 17,00.

- a) Sono aperte, previo avviso, a tutte le componenti della scuola e si svolgono in un locale della scuola scelto opportunamente dal Dirigente Scolastico.

- b) Qualora la discussione verta su atti o deliberazioni concernenti singole persone, le riunioni si svolgono in forma non pubblica e così pure, su decisione del Presidente e a norma di legge, qualora lo esigesse un comportamento non corretto del pubblico.
- c) Se necessario il Presidente può identificare i presenti; l'identificazione è obbligatoria anche se richiesta da un solo Consigliere.
- d) Le sedute del Consiglio sono valide qualora sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.
- e) Trascorsa l'ora della convocazione, in assenza del numero legale (metà più uno dei Consiglieri) il Presidente del Consiglio d'Istituto rinvia la riunione ad altra data, comunque entro una settimana, e decide di esporre all'albo la dichiarazione di seduta deserta.

### *Verballi*

Art. 12 I verbali di ogni riunione del Consiglio vengono letti e, ove non saranno necessarie rettifiche, approvati all'inizio della seduta successiva.

- a) Ogni consigliere può far mettere a verbale proprie dichiarazioni, assumendosene la responsabilità. Tale dichiarazione deve essere stesa di pugno o dettata dal Consigliere dichiarante

### *Delibere*

Art. 13 Le delibere del Consiglio:

- a) vengono approvate a maggioranza dei voti validamente espressi. A parità di voti prevale quello del Presidente.
- b) Le deliberazioni sono assunte, di norma, con voto palese. La votazione è segreta solo nei casi riguardanti le persone.
- c) Le delibere devono essere firmate dal Segretario e dal Presidente, sono affisse all'albo entro e non oltre dieci giorni e vi rimangono esposte per almeno dieci giorni.
- d) La giunta cura la pratica esecuzione delle delibere.
- e) Le delibere vengono numerate in ordine progressivo con decorrenza dalla prima seduta d'insediamento del Consiglio d'Istituto, fino al termine del mandato.

### *Titolo terzo: Interventi complementari al Consiglio*

#### *Consultazione*

Art. 14 Il Consiglio d'Istituto prima di deliberare su importanti questioni, al fine di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri Organi Collegiali della scuola e inoltre prendere in esame eventuali proposte formulate da regolari assemblee di genitori.

#### *Interventi esterni*

Art. 15 Il Consiglio, a maggioranza, ha la facoltà di fare intervenire alle proprie riunioni uno o più esperti per discutere problemi specifici e inerenti la vita della scuola. Tali esperti hanno diritto di parola e non di voto.

#### *Commissioni*

Art. 16 Le iniziative del Consiglio d'Istituto possono eccezionalmente avvalersi del supporto di specifiche commissioni. Queste commissioni sono strumenti operativi al servizio del Consiglio d'Istituto ed hanno la funzione di studiare ed elaborare proposte concrete da sottoporre successivamente al Consiglio d'Istituto cui compete per legge deliberare in merito.

### *Titolo quarto: Disposizioni finali*

#### *Eccezioni*

Art. 17 Per quanto concerne situazioni non previste dal presente regolamento, il Consiglio decide a maggioranza assoluta dei votanti, ispirandosi alle normative vigenti.

#### *Modifiche*

Art. 18 Il regolamento del Consiglio d'Istituto deve essere tempestivamente aggiornato nelle parti che non risultassero consone alle progressive norme di riferimento; negli altri casi ogni modifica deve essere discussa e approvata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.